



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

Procedimento unitario n. 122/2024

Il Giudice Designato

visto il ricorso per ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentato il 16.12.2024 dai ricorrenti [] rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Paliotta e coadiuvati dal gestore della crisi Dott. [], nominato dall'OCC di Cassino;

vista la relazione depositata dal predetto gestore della crisi;

esaminati gli atti del procedimento unitario in epigrafe, ha emesso il seguente

Decreto.

In punto di qualifica del ricorrente [] deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 5868/2023), che a sua volta riprende la giurisprudenza eurounitaria in punto di qualifica del fideiussore. Sulla scorta di tale giurisprudenza, superando l'automatismo precedentemente affermato tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che *"nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte Giustizia Unione Europea, n. 74/2015 del 19.11.2015)"*. Ebbene, come si evince dalla documentazione in atti, in particolare dal ricorso e dalla visura camerale storica della [] srl, il ricorrente [] non è qualificabile come consumatore in quanto la quasi totalità dell'esposizione debitoria deriva da fideiussioni contratte nell'interesse dell'impresa societaria di cui era ed è attualmente amministratore unico: traspare un preminente interesse commerciale del ricorrente al rilascio a suo tempo delle fideiussioni, ciò per sostenere l'attività della società di cui rivestiva e riveste addirittura funzioni dirigenziali ed organizzative. Le parti potranno, semmai, proporre domanda di omologa di concordato minore, con necessaria suddivisione dei creditori in classi ove si vogliano attribuire trattamenti differenziati.

Ancora, non è dato sapere ove i ricorrenti abitano, anche per comprendere se sostengono costi di locazione di immobili. Peraltro, nel valutare la convenienza dello strumento di

regolazione della crisi proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, di regola si prende a riferimento la casa di abitazione in quanto la sua ipotetica messa in vendita comporta nuovi esborsi economici a titolo di locazione che pregiudicherebbero i creditori; nel caso di specie, invece, i ricorrenti fanno riferimento ad un capannone industriale rispetto al quale sarebbe opportuno un nuovo tentativo di liquidazione, dato che l'appetibilità del mercato potrebbe essere mutata a distanza di sette anni dalla chiusura della procedura esecutiva che lo ha interessato.

Infine, a dimostrazione della serietà dell'impegno e anche per una equa ripartizione dei sacrifici tra debitori e creditori, sarebbe opportuno destinare l'intero ammontare della rendita da vincita fino al suo esaurimento, inserendo la condizione che nel caso in cui dovesse venir meno l'assegno annuale di invalidità in favore della ricorrente *Pt_2* allora si potrebbe ridurre in corso la quota mensile da devolvere ai creditori.

P.q.m.

assegna termine di quindici giorni a ricorrenti e gestore della crisi per depositare le rispettive modifiche ed integrazioni necessarie.

Si comunichi.

Cassino, 14.1.2025

Il G.D. Lorenzo Sandulli